



Bruxelles, 18.12.2020
COM(2020) 848 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2021 conformemente all'articolo 4 del
regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2021-2027**

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027¹ (regolamento QFP) contiene la tabella del quadro finanziario dell'UE-27 per il periodo 2021-2027, a prezzi 2018 (tabella 1).

Scopo della presente comunicazione è presentare all'autorità di bilancio il risultato dell'adeguamento tecnico per il 2021, conformemente all'articolo 4 del regolamento QFP. In particolare l'adeguamento tecnico fissa i massimali di spesa a prezzi correnti sulla base del deflatore fisso del 2 % di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP.

Sulla base delle più recenti previsioni economiche², la comunicazione presenta inoltre un calcolo del margine al di sotto del massimale delle risorse proprie fissato conformemente alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, adottata a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, TFUE, attualmente in vigore³.

La comunicazione presenta inoltre il calcolo degli importi disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine a norma dell'articolo 11 del regolamento QFP. A iniziare dal 2022 la Commissione calcolerà inoltre, come previsto all'articolo 5 del regolamento QFP, gli adeguamenti specifici per programma dei programmi elencati nell'allegato II del regolamento QFP e li includerà nella comunicazione sull'adeguamento tecnico.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento QFP, la Commissione procederà all'adeguamento tecnico del quadro finanziario e comunicherà i risultati all'autorità di bilancio ogni anno, a monte della procedura di bilancio per l'anno n+1. Poiché l'adeguamento tecnico per il 2021 si basa sulle disposizioni del regolamento QFP che non è stato adottato prima dell'inizio della procedura di bilancio dell'esercizio 2021, in via eccezionale tale adeguamento non è stato effettuato a monte della procedura di bilancio. Il bilancio per il 2021 dovrebbe essere tuttavia in linea con i massimali e gli importi risultanti dal presente adeguamento tecnico.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

2. TERMINI DELL'ADEGUAMENTO DELLA TABELLA DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (ALLEGATO - TABELLE 1-2)

La tabella 1 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE-27 a prezzi 2018 del regolamento QFP adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Previsioni autunno 2020 della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2020-economic-forecast_en.

³ Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

La tabella 2 presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE-27 adeguato a prezzi correnti.

Il quadro finanziario espresso in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione è aggiornato in base alle più recenti previsioni economiche disponibili della Commissione europea (autunno 2020). Secondo tali previsioni, l'RNL per il 2021 è fissato a 13 896 720 milioni di EUR a prezzi correnti per l'UE-27.

2.1. Principali risultati dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2021

Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di impegno per il 2021 ammonta a 163 483 milioni di EUR a prezzi correnti, pari all'1,18 % dell'RNL. Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di pagamento ammonta a 166 140 milioni di EUR a prezzi correnti, pari all'1,20 % dell'RNL.

In applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie attualmente in vigore, ciò lascia un margine al di sotto del massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento pari a 621 milioni di EUR. Tuttavia, in applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie, il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento è fissato all'1,40 % dell'RNL, pari a 194 554 milioni di EUR nel 2021. Ne risulterebbe un margine tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento di 28 414 milioni di EUR, pari allo 0,20 % dell'RNL. Una volta entrata in vigore, la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La tabella in appresso fornisce informazioni per il periodo 2021-2027 sul margine in percentuale dell'RNL tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento dell'1,20 % dell'RNL attualmente in vigore. A titolo informativo, la tabella fornisce anche il margine sulla base del nuovo massimale proposto per le risorse proprie pari all'1,40 % dell'RNL.

In % dell'RNL UE-27	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
Massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento	1,20 %	1,15 %	1,10 %	1,09 %	1,07 %	1,06 %	1,06 %	1,10 %
Margine al di sotto del massimale delle risorse proprie in applicazione della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio	0,00 %	0,05 %	0,10 %	0,11 %	0,13 %	0,14 %	0,14 %	0,10 %
Margine al di sotto del massimale delle risorse proprie in applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio	0,20 %	0,25 %	0,30 %	0,31 %	0,33 %	0,34 %	0,34 %	0,30 %

2.2. Adeguamento del sottomassimale della rubrica 3

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento QFP, il sottomassimale della rubrica 3 per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti (primo pilastro della politica agricola comune - PAC) nel periodo 2021-2027 viene adeguato a seguito dei

trasferimenti tra il primo e il secondo pilastro della PAC, conformemente all'atto giuridico che istituisce tali trasferimenti. L'importo totale del massimale per gli stanziamenti di impegno per la rubrica 3 non cambia.

Il sottomassimale della rubrica 3 è adeguato per la prima volta nell'adeguamento tecnico del QFP per il 2021.

I termini per la presentazione delle notifiche da parte degli Stati membri alla Commissione erano il 31 dicembre 2019 e l'8 febbraio 2020. Il risultato figura nel regolamento delegato (UE) 2020/756 della Commissione del 1° aprile 2020⁴. Alla luce della crisi della COVID-19, tale regolamento delegato è stato ulteriormente modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1314 della Commissione del 10 luglio 2020⁵.

La modifica del sottomassimale della rubrica 3 a prezzi correnti deve essere convertita in prezzi 2018 per adeguare tecnicamente la tabella relativa al QFP a prezzi 2018. A tale scopo il saldo netto viene innanzitutto trasformato in prezzi 2018 applicando il deflatore fisso del 2 %. Tale importo viene poi arrotondato per ottenere il sottomassimale adeguato, in quanto i massimali del QFP sono espressi unicamente in milioni di euro. Solo con tale procedura di arrotondamento è possibile garantire che il sottomassimale del QFP sia sempre superiore al saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La lieve differenza che ne risulta non costituisce un margine disponibile, ma discende esclusivamente dall'operazione di arrotondamento. Per ogni bilancio annuale, la Commissione utilizzerà gli importi esatti del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

La tabella in appresso presenta il risultato netto (in milioni di EUR) dei trasferimenti tra i due pilastri della PAC e la loro incidenza per il sottomassimale della rubrica 3.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2020/756 della Commissione, del 1° aprile 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 9.6.2020, pag. 1).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2020/1314 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2020 (GU L 307 del 22.9.2020, pag. 1).

Sottomassimale per FEAGA (spese connesse al mercato e pagamenti diretti) dopo i trasferimenti a prezzi correnti e a prezzi 2018

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
- a prezzi correnti -								
Sottomassimale iniziale della rubrica 3	40 925,000	41 257,000	41 518,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	291 091,000
Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'adeguamento tecnico	40 368,000	41 257,000	41 518,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	290 534,000
Totale dei trasferimenti netti da P1 a P2 rispetto al sottomassimale	- 557,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	- 557,046
Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti	40 367,954	41 257,000	41 518,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	290 533,954
Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti	40 368,000	41 257,000	41 518,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	290 534,000
<i>Differenza di arrotondamento</i>	<i>0,046</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,046</i>
Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti	- 557,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	- 557,000
Deflatore annuo	1,061	1,082	1,104	1,126	1,149	1,172	1,195	
- a prezzi 2018 -								
Sottomassimale iniziale della rubrica 3	38 564,000	38 115,000	37 604,000	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	258 594,000
Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'adeguamento tecnico	38 040,000	38 116,000	37 605,000	36 984,000	36 374,000	35 773,000	35 184,000	258 076,000
Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti	38 039,625	38 115,000	37 604,000	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	258 069,625
Sottomassimale della rubrica 3 dopo tutti i trasferimenti	38 040,000	38 115,000	37 604,000	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	258 070,000
<i>Differenza di arrotondamento</i>	<i>0,375</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,375</i>
Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti	- 524,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	- 524,000

3. STRUMENTI SPECIALI

Diversi strumenti speciali sono disponibili al di fuori dei massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Questi strumenti servono a garantire una risposta rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti e a fornire, entro certi limiti, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti.

3.1. Strumenti speciali tematici

3.1.1. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Conformemente all'articolo 8 del regolamento QFP, il *Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione* può essere mobilitato fino a un importo massimo di 186 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 197,4 milioni di EUR nel 2021 a prezzi correnti (1 467,4 milioni di EUR per l'intero periodo a prezzi correnti⁶). Gli importi inutilizzati dell'esercizio precedente non possono essere riportati.

3.1.2. Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza

Conformemente all'articolo 9 del regolamento QFP, la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza può essere mobilitata fino a un importo massimo di 1 200 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 1 273,4 milioni di EUR nel 2021 a prezzi correnti (9 467,2 milioni di EUR per l'intero periodo a prezzi correnti). La quota dell'importo non utilizzato dell'esercizio precedente può essere riportata all'esercizio successivo.

Alla data della presente comunicazione, un importo di 47 981 598 EUR del Fondo di solidarietà dell'UE non è stato utilizzato e sarà riportato dal 2020 al 2021.

⁶ Conformemente al regolamento QFP, la conversione si basa su un deflatore fisso del 2 %. Il risultato a prezzi correnti è espresso in milioni e arrotondato a tre cifre decimali.

3.1.3. Riserva di adeguamento alla Brexit

A norma dell'articolo 10 del regolamento QFP, la riserva di adeguamento alla Brexit può essere mobilitata per un importo totale di 5 000 milioni di EUR a prezzi 2018 nel periodo 2021-2027. L'importo è iscritto in bilancio a titolo di accantonamento.

3.2. Strumenti speciali non tematici

3.2.1. Strumento unico di margine

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento QFP, l'adeguamento tecnico indica l'importo disponibile in stanziamenti di impegno a titolo dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Nel 2021 non è ancora disponibile alcun importo.

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a), è pari allo 0,04 % dell'RNL dell'UE-27, ossia a 5 558,7 milioni di EUR nel 2021.

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), è pari allo 0,03 % dell'RNL dell'UE-27, ossia a 4 169,0 milioni di EUR nel 2021.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento QFP, l'adeguamento tecnico indica l'importo dell'adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento a titolo dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b). Nel 2021 non è ancora disponibile alcun importo.

3.2.2. Strumento di flessibilità

Conformemente all'articolo 12 del regolamento QFP, lo *strumento di flessibilità* può essere mobilitato fino a un importo massimo di 915 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 971,0 milioni di EUR nel 2021 a prezzi correnti (7 218,7 milioni di EUR per l'intero periodo a prezzi correnti). La quota degli importi annuali non utilizzati dei due esercizi precedenti può essere riportata.

4. TABELLA RIASSUNTIVA E CONCLUSIONI

Le tabelle seguenti riassumono le modifiche dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento nel quadro finanziario in base all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4 del regolamento QFP, a prezzi correnti e a prezzi 2018.

Milioni di EUR, prezzi correnti	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale								0
2. Coesione, resilienza e valori								0
2a. Coesione economica, sociale e territoriale								0
2b. Resilienza e valori								0
3. Risorse naturali e ambiente								0
Spese connesse al mercato e pagamenti diretti	-557							-557
4. Migrazione e gestione delle frontiere								0
5. Sicurezza e difesa								0
6. Vicinato e resto del mondo								0
7. Pubblica amministrazione europea								0
di cui: Spese amministrative delle istituzioni								0
Totale modifiche degli stanziamenti di impegno	0							
Totale modifiche degli stanziamenti di pagamento								0
di cui:								0

Milioni di EUR, prezzi 2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale								0
2. Coesione, resilienza e valori								0
2a. Coesione economica, sociale e territoriale								0
2b. Resilienza e valori								0
3. Risorse naturali e ambiente								0
Spese connesse al mercato e pagamenti diretti	-524							-524
4. Migrazione e gestione delle frontiere								0
5. Sicurezza e difesa								0
6. Vicinato e resto del mondo								0
7. Pubblica amministrazione europea								0
di cui: Spese amministrative delle istituzioni								0
Totale modifiche degli stanziamenti di impegno	0							
Totale modifiche degli stanziamenti di pagamento								0
di cui:								0